

- 2) La Technische Glaswerke Ilmenau GmbH sopporta, oltre alle proprie spese, la totalità delle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee relativamente al procedimento sommario e al presente procedimento.
- 3) La Technische Glaswerke Ilmenau GmbH sopporta le spese sostenute dalla Schott AG nel procedimento sommario.
- 4) La Schott AG sopporta le proprie spese relative al presente procedimento.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 11 gennaio 2007 —
Commissione / Irlanda**

(Causa C-175/05)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/100/CEE — Diritto d'autore — Diritto di noleggio e di prestito — Diritto esclusivo di prestito pubblico — Deroga — Condizione di remunerazione — Esenzione — Portata»

Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d'autore e diritti connessi — Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate — Direttiva 92/100 — Remunerazione degli autori in caso di prestito pubblico (Direttiva del Consiglio 92/100, artt. 1 e 5) (v. punto 32 e dispositivo)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 1 e 5 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GUL 346, pag. 61) — Deroga al diritto esclusivo di prestito pubblico — Portata.

Dispositivo

- 1) Avendo esonerato tutte le categorie di istituzioni di prestito pubblico secondo l'accezione della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggior, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, dall'obbligo di remunerare gli autori per i prestiti da esse concessi, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 1 e 5 della detta direttiva.
- 2) L'Irlanda è condannata alle spese.
- 3) Le spese sostenute dal Regno di Spagna restano a carico di questo.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 11 gennaio 2007 —
Commissione / Grecia**

(Causa C-269/05)

«Inadempimento di uno Stato — Art. 1 del regolamento (CEE) n. 4055/86 —
Trasporti marittimi — Tassa portuale riscossa sulle navi passeggeri o sulle navi
commerciali — Tassa portuale riscossa sui veicoli trasportati da traghetti —
Discriminazione»

1. *Ricorso per inadempimento — Esame della Corte nel merito — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 23)*
2. *Trasporti — Trasporti marittimi — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni (Regolamento del Consiglio n. 4055/86, art. 1) (v. punti 24-30)*